



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SCHISANO | BRUNO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | D'ORSO | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUME | FEDERICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] 13
depositato il 22/02/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [redacted]
contro: AG-ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° [redacted] 13

UDIENZA DEL

24/09/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

24336

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/10/2014
Il Segretario





FATTO E DIRITTO

Premesso che la [redacted] è creditrice nei confronti della [redacted] srl dell'importo complessivo di € 1.969.852.74 garantito da fidejussioni rilasciate da [redacted] e [redacted] i quali invitati al pagamento non vi hanno provveduto per cui la [redacted] ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. [redacted] 2011 con il quale si intimava alla debitrice principale il pagamento della somma di € 1.969.852.74 e ai fideiussori il pagamento della somma di € 1.800.00,00 oltre interessi e spese.

L'Agenzia delle entrate provvedeva in data 27/09/2012 alla notifica dell'avviso di liquidazione n. [redacted] per l'imposta di registro relativamente a tale decreto.

La ricorrente [redacted], come rappresentata e difesa, impugna tale avviso di liquidazione eccependone l'illegittimità per :

Violazione del principio di alternatività tra Iva e Imposta di registro avendo l'Ufficio applicato la tassazione fissa sulla condanna principale e il criterio proporzionale sulla garanzia fideiussoria senza tener conto che il soggetto creditore è soggetto "Iva" per cui, per il principio della prevalenza dell'Iva sull'imposta di registro, tale decreto va registrato a tassa fissa

Eccepisce altresì l'illegittimità della doppia tassazione in misura fissa e proporzionale, atteso che la condanna a carico di soggetto obbligati in solido non comporta una duplicazione d'imposta, essendo la condanna unica.

L'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio sostenendo in fatto e in diritto l'infondatezza del ricorso.

Osserva il collegio: il ricorso è fondato e va accolto





COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
NAPOLI

SEZ. IV. 33
UDIENZA DEL 24/09/2014 ORE 9:00
R.G.RICORSI N. 13

E' principio generale che, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in sede di registrazione, scontano l'imposta nella misura proporzionale. Se però detti provvedimenti dispongono del pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del T.U. non sono soggetti all'imposta proporzionale, per tali atti infatti l'imposta di registro si applica in misura fissa in virtù del principio di alternatività tra Iva e Registro.

Tanto premesso occorre stabilire se, l'oggetto del provvedimento in esame rientri o meno tra le operazioni soggette ad Iva.

Al riguardo non possono sollevarsi dubbi se l'operazione sottostante il decreto ingiuntivo sia o meno di natura finanziaria, rientrante tra le prestazioni di servizi ex art.3 co. 2 p.3 Dpr 633/72, atteso che tutto nasce da un prestito in denaro concesso dalla ricorrente ad un proprio cliente.

Tale prestazione di servizi, in ragione dell'art.10 Dpr 633/72 rientra tra le operazioni esenti ovvero, tra le operazioni che pur rientrando nel campo di applicazione dell'Iva, sono state esentate per motivi socio-economici.

Da quanto innanzi e in ragione del predetto art.40 Dpr 131/86 nonché della nota II art. 8 della tariffa parte prima Dpr 131/86, l'atto oggetto del provvedimento giudiziario è da ritenersi rientrante tra quelli assoggettati all'imposta di registro in misura fissa.

Diversamente ovvero, a voler caricare l'atto in oggetto di un maggior onere fiscale si andrebbe a contrastare il principio per cui il Legislatore ha esentato dall'Iva le prestazioni di servizi rappresentate da operazioni finanziarie.

Il ricorso va pertanto accolto e l'atto impugnato annullato.



COMMISSIONE TRIBUNARIA
PROVINCIALE DI
NAPOLI

SEZ. N. 33
UDIENZA DEL 24/09/2014 ORE 9:00
R.G.RICORSI N. 13

La natura della presente controversia e l'esito della stessa complessivamente considerati, rappresentano motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di rito.


Il collegio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese

Napoli li, 24/09/2014

Il Relatore



Il Presidente

